



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Chieti

A

Regione Abruzzo
Dipartimento Territorio Ambiente
Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio
dpc032@pec.regione.abruzzo.it

Epc

Rispr. Prot. 9376 *del* 09/11/2022
Class 34.43.04/11.4.2
Rif. Vs. 474903 *del* 04/11/2022
Allegati 0

Oggetto: **Carunchio (CH) – Località Piano S. Leonardo**

Indizione Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/1990 per la realizzazione di Impianto agro-fotovoltaico C_036_Carunchio. Istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale in materia ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 presentata dalla ditta Tecno Energy s.r.l. P.A.U.R. Cod- Prat.22/0133156.

Riferimenti catastali: Foglio 6 part. 4046-4051-299-4047-4052

Parere di competenza ai sensi dell'art. 27-bis comma 7 del D.Lgs. 152/2006 [P 9376/2022]

In riscontro alla nota ns. prot. n. 7977 del 23/09/2022 trasmessa dalla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio – Ambiente Servizio Valutazioni Ambientali, di convocazione della Conferenza di Servizi nel procedimento di rilascio di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale in materia ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 presentata dalla ditta Tecno Energy s.r.l. P.A.U.R. Cod- Prat.22/0133156, da realizzarsi in Località Piano S. Leonardo di Carunchio (CH), per acquisire i pareri, nulla osta e gli atti di assenso previsti dalla legge per la tutela degli interessi pubblici;

visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

visto il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;

visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

vista la precedente nota del 05/05/2022 trasmessa ai sensi dell'art. 27-bis commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006, acquisita agli atti di quest'Ufficio con il prot. n. 4143 del 06/05/2022, con cui veniva trasmesso il link di accesso alla documentazione relativa all'intervento in oggetto;

vista la nota del 30/08/2022 ns. prot. 7261 con la quale veniva richiesta l'integrazione del Documento di Valutazione del rischio archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e la successiva integrazione di quanto richiesto;

vista la nota pervenuta il 04/11/2022 e acquisita il 09/11/2022 al prot. 9376, contenente l'istruttoria predisposta dal Dipartimento Territorio Ambiente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Regione Abruzzo, dalla quale risulta anche che parte degli interventi ricade in area di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c) D.lgs. 42/2004;

verificata la documentazione relativa al progetto in oggetto acquisita agli atti di questo Ufficio;

si esprime il seguente parere di competenza.

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/03 la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e



riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

- al medesimo art. 12 comma 7 è specificato che gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

- l'art. 135 comma 4 lettera d) del D.Lgs. 42/2004 recante "Pianificazione paesaggistica" specifica che per ciascun ambito individuato dai piani siano definite apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

- il progetto riguarda la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, avente una potenza di picco pari a 6'293 kW, sito nel Comune di Carunchio (CH), in località Piano S. Leonardo, coordinate 41°55'58.5"N - 14°30'28.3"E. La potenza elettrica del generatore fotovoltaico in immissione, pari a 5'995 kW, sarà erogata in media tensione per mezzo di una cabina di consegna, dalla quale partirà un cavidotto interrato in MT a 20 kV, di lunghezza pari a 1'400 m, che si collegherà alla Cabina Primaria di e-distribuzione denominata "Carunchio", coordinate 41°55'56"N - 14°31'18"E, sita nell'omonimo Comune. L'impianto FV che si intende realizzare si estende complessivamente su una superficie pari a 79'400 mq, dei quali circa 29'715 mq saranno occupati dai moduli fotovoltaici, circa 10'730 mq dalla viabilità, circa 1'291 mq dalla fascia di mitigazione, circa 210 mq saranno occupati dalle cabine contenenti le apparecchiature elettriche, per una superficie complessiva pari a circa il 53% sul totale dell'area di intervento. L'accesso all'impianto di produzione avviene dalla Strada Provinciale 162.

- il generatore fotovoltaico ha una potenza di picco di 6.293,00 kWp determinata dalla combinazione di 10.500 moduli fotovoltaici suddiviso in 3 isole costituite rispettivamente da 118, 116 e 114 stringhe, ciascuna stringa sarà composta da 15 moduli, afferenti in cabine di campo; a ciascuna cabina sono associate due isole. I moduli saranno alloggiati su inseguitori monoassiali (tracker) ancorati al suolo. Le cabine di campo saranno localizzate in maniera omogeneamente distribuita nel parco rispetto alle relative isole nel numero di 3, ciascuna costituita da una struttura monoblocco in conglomerato cementizio armato di dimensioni: 870 cm X 240 cm X 240 cm. Per la connessione dell'impianto alla rete è prevista la realizzazione di una cabina di consegna di dimensioni interne minime di mt. 5,53 x 2,30 x H 2,30 posizionata in prossimità dell'impianto fotovoltaico e la realizzazione di un elettrodotto interrato, il cui scavo per l'alloggiamento è previsto di dimensioni: L= 0,60/0,80 mt, profondità P= 1,20 mt e Lunghezza L= 1.400 ml. La cabina di consegna, misure e ricezione verrà posizionata nei pressi del campo fotovoltaico prospiciente la strada comunale su cui si svilupperà il cavidotto di collegamento alla rete MT. La stessa avrà dimensioni interne minime 5,53x2,30x h 2,30 di tipo box prefabbricato. Il progetto prevede la realizzazione di una recinzione perimetrale a delimitazione dell'area di installazione dell'impianto; la recinzione sarà formata da rete metallica a pali battuti. In dettaglio, si prevede di realizzare una recinzione di tutta l'area di impianto e delle relative pertinenze. Si prevede di mantenere una distanza degli impianti dalla recinzione medesima, quale fascia di protezione e schermatura, di cui opere di mitigazione e di viabilità perimetrale. Ad integrazione della recinzione di nuova costruzione è prevista l'installazione di cancelli carrabili per un agevole accesso all'area d'impianto. Il cancello d'ingresso sarà realizzato in acciaio zincato, sorretto da pilastri in scatolare metallico. Le dimensioni saranno tali da permettere un agevole ingresso dei mezzi pesanti impiegati in fase di realizzazione e manutenzione. In fase esecutiva sarà considerata la possibilità di dotare il cancello di azionamento elettrico. L'impianto di illuminazione esterno sarà costituito da 2 sistemi: illuminazione perimetrale coordinata con l'impianto per la videosorveglianza con lampade poste nelle immediate vicinanze delle telecamere e quindi sulla sommità dei pali e illuminazione esterna delle cabine di trasformazione e di consegna. Durante le fasi di cantiere sono previsti movimenti di terreno e ripristino.

Considerato che:

- nell'ambito del procedimento di rilascio di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27-bis del D.Lgs. 387/03 le Soprintendenze hanno competenza in merito alla valutazione di ogni possibile interferenza che gli interventi



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951

PEC: sabap-ch-pe@pec.cultura.gov.it PEO: sabap-ch-pe@cultura.gov.it

da attuare possano avere con il contesto paesaggistico di riferimento, previo rilascio di parere nell'ambito della Conferenza di Servizi convocata ai sensi del medesimo art. 27-bis comma 7;

- ai sensi dell'art. 12 comma 3-bis del D.Lgs. 387/2003 il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo, previo rilascio di parere obbligatorio vincolante;

- l'area dove sorgerà l'impianto fotovoltaico è perimetrata dal Piano Regolatore Generale come Zona E – Zona Agricola; l'area ricade all'interno dell'IBA 115 “Maiella, Monti Pizzi e Monti Frentani” e si trova ad una distanza di circa 110 m dal Sito ZSC/ZPS appartenente alla Rete Natura 2000 denominato “Monti Frentani e Fiume Treste” - IT7140210. Inoltre, l'elettrodotto interrato (Cavidotto MT) di connessione tra il Campo FV e la Cabina Primaria Carunchio, seguendo il percorso della strada provinciale esistente SP 162 “Carpineto Sinello – Castiglione Messer Marino”, costeggia esternamente lo stesso sito ZSC/ZPS per circa 1Km e lo attraversa per 13 metri prima di immettersi nella CP Carunchio.

- per gli aspetti paesaggistici è da rilevare che l'impianto ricade in area contermina alla fascia di tutela paesaggistica, mentre il cavidotto che costeggia la strada provinciale rientra in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 42/2004, che ingloba solo parte dell'intervento, con particolare riferimento ad una porzione del tratto di cavidotto di collegamento dell'impianto alla cabina primaria “Carunchio” di proprietà di e-distribuzione;

- sebbene all'interno degli elaborati del Piano Regionale Paesistico vigente, Approvato dal Consiglio Regionale in data 21 marzo 1990 con atto n. 141/21, non siano previste particolari previsioni di tutela per l'area in oggetto, in linea con quanto previsto dall'art. 135 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, il Piano Regionale Paesaggistico adottato, in fase di VAS, sottolinea nella relazione preliminare che *“dalla individuazione dei ventuno paesaggi identitari regionali emerge, come già anticipato nei paragrafi precedenti, il riconoscimento, oltre che dei paesaggi degli altopiani, dei paesaggi collinari, che nel precedente piano non comparivano tra le aree interessate dalle tutele paesaggistiche. Questa innovazione, frutto dell'applicazione dei principi della Convenzione Europea del Paesaggio e del Codice Urbani (n.d.r. D.Lgs. 42/2004), che impongono l'estensione del Piano Paesaggistico all'intero territorio regionale, colma una importante lacuna e fa avvertire come una urgenza la predisposizione di politiche di governo del paesaggio collinare e degli altopiani montani (che non necessariamente implica tutela e politiche vincolistiche)”*. Tale presupposto non può non essere considerato nell'attuazione di interventi che, nell'ottica della tutela e della conservazione dei paesaggi identitari, possano interferire con la modifica dell'immagine dei paesaggi rurali abruzzesi;

- sotto il profilo più rilevante delle intervisibilità dai principali spazi pubblici e panoramici, al fine di eseguire una valutazione degli impatti visivi dell'impianto in progetto, si è tenuto conto di una Zona di Visibilità Teorica (ZVT) estesa ad un intorno di circa 3 km dall'impianto proposto, sulla base di quanto stabilito nelle linee guida di altre regioni (Regione Puglia). Le ZVT, sono le aree da dove il parco agro-fotovoltaico oggetto di studio è teoricamente visibile, ma da cui potrebbe non essere visibile nella realtà a causa di schermi naturali o artificiali che non sono rilevati dal DTM (Digital Terrain Model) utilizzato come base dell'analisi di visibilità effettuata con software GIS; dall'analisi della valutazione degli impatti visivi emerge che dai 5 ZVT analizzati l'impatto visivo prodotto dalla realizzazione del Progetto è da considerarsi BASSO; tuttavia è da sottolineare che i canali di intervisibilità del paesaggio non si limitano ai punti di vista maggiormente frequentati o agli assi stradali principali, ma si estendono anche e soprattutto al contesto più prossimo, nel caso specifico da individuarsi delle strade rurali, nei sentieri e nelle strade vicinali, dalle quali l'impianto risulta chiaramente visibile. In tal senso è evidente che l'impatto locale è rappresentato dalla presenza fisica dei moduli fotovoltaici, che, diventano gli elementi di principale caratterizzazione di un paesaggio essenzialmente seminativo. Il contesto paesaggistico all'interno del quale si inserisce l'impianto è, appunto, esclusivamente agrario, circondato da terreni anche incolti e poche case tipologicamente riconducibili all'edilizia rurale, contesto all'interno del quale l'impianto fotovoltaico comporta una compromissione del paesaggio rurale anche se per un tempo limitato al tempo di vita dell'impianto. Al fine di mitigare l'impianto da realizzare saranno disposti lungo la recinzione siepi di lauroceraso (o alloro), mentre un filare di ulivi sarà disposto al confine della proprietà, interposti tra l'impianto e il territorio circostante. È importante considerare l'orografia collinare del terreno, la quale non favorisce di certo il mascheramento completo dell'opera in progetto, ma la presenza della barriera a verde perimetrale, vista l'inclinazione dei moduli, ne consente una discreta mascheratura dai punti circostanti posti sullo stesso piano;

- ulteriore criticità riguarda il tema dell'inquinamento luminoso. A tal proposito è da rilevare che dalla relazione paesaggistica si evince che si eviterà di sovra-illuminare l'area e verrà minimizzata la luce riflessa verso l'alto; è da sottolineare a tal proposito che all'interno di un contesto paesaggistico sostanzialmente privo di interferenze antropiche



anche la minima illuminazione è da considerarsi impattante, per gli aspetti relativi all'illuminamento notturno, con interferenze significative con l'equilibrio visivo del contesto di riferimento;

- l'attuazione di quanto previsto al comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 risulta solo marginalmente trattata. Nello specifico la norma chiarisce che gli impianti di produzione di energia elettrica di specifiche categorie, all'interno delle quali sono ascrivibili gli impianti fotovoltaici, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, ma nell'attuazione dell'intervento si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. In merito a tale aspetto può farsi riferimento all'elaborato C_036_T_08 dal quale si sono previste opere di mitigazione e di sviluppo agrofotovoltaico; in particolare è prevista la scelta delle coltivazioni sviluppabili parallelamente all'implementazione di parchi fotovoltaici in coordinamento con gli imprenditori agricoli, in tal senso il riferimento è alla piantumazione di essenze di fragole e ribes all'interno dell'impianto e di ulivi nella fascia perimetrale;

- per quanto concerne la posa in opera delle opere che prevedono scavi è da rilevare che i medesimi hanno un impatto sul paesaggio limitatamente alla fase di cantiere, per cui in ogni caso sono previste tutte le opere di ripristino necessarie;

- per gli aspetti di tutela del patrimonio monumentale non si rilevano interferenze con beni di interesse architettonico e storico artistico;

- per gli aspetti archeologici si rileva che della relazione redatta dal dott. Girolamo De Simone emerge un livello di rischio archeologico nullo;

Per le ragioni sopra espresse, considerato che la norma non vieta in assoluto l'ubicazione di tali impianti in aree agricole, ferme restanti le indicazioni previste dall'art. 12 comma 7 del D.Lgs. 387/03 che chiariscono quali siano i requisiti per l'attuazione di interventi di realizzazioni di impianti di produzione di energia all'interno dei contesti rurali, ponendo chiari limiti alla loro utilizzazione, come sopra specificato;

questa Soprintendenza

nell'ambito di quanto previsto dall'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, pur riconoscendo la particolare protezione che le norme riservano ai contesti rurali, e ritenendo che la realizzazione di impianti agro-fotovoltaici di tale dimensione non si allinei corretto sviluppo del territorio agricolo, rileva ad ogni modo che nell'area oggetto della presente istanza non vi siano specificità peculiari e/o colture particolari tipiche dei luoghi, né specifici strumenti di tutela paesaggistica sull'area destinata a parco agro-fotovoltaico tali da addurre motivi ostativi alla realizzazione del progetto. Si ritiene, ad ogni modo, necessario impartire le seguenti prescrizioni:

- per gli aspetti archeologici di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016: nella fase di apprestamento del cantiere e, soprattutto, delle previste cabine, i lavori siano eseguiti alla presenza di un archeologo professionista che opererà sotto il diretto controllo da parte di personale tecnico della scrivente Soprintendenza, che si riserva di imporre in corso d'opera le varianti che dovessero rendersi necessarie per la salvaguardia delle emergenze archeologiche ivi eventualmente presenti;
- per gli aspetti paesaggistici: al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio agrario dell'intervento la scelta delle essenze poste a perimetrazione della recinzione dovranno essere scelte in base a specifica relazione agronomica, tenendo conto delle caratteristiche, paesaggistiche, ambientali, climatiche e geologiche del sito. In particolare si scelgano essenze tipiche dei luoghi (adatte al clima e al suolo), disposte in modo da non interrompere la continuità del paesaggio agrario di riferimento, studiando anche le giaciture di impianto.

Si resta in attesa della comunicazione, all'indirizzo pec della Soprintendenza e per le vie brevi al Funzionario archeologo competente, del nome del professionista archeologo incaricato del controllo in corso d'opera e della data di inizio lavori.

I FUNZIONARI COMPETENTI

ARCH. EMANUELA CRIBER
emanuela.criber@cultura.gov.it
DOTT.SSA AMALIA FAUSTOFERRI
amalia.faustoferri@cultura.gov.it

IL DIRETTORE
Cristina Collettini

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii*

ECr/AF



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Via degli Agostiniani, 14 – 66100 CHIETI – Tel 0871 32951

PEC: sabap-ch-pe@pec.cultura.gov.it PEO: sabap-ch-pe@cultura.gov.it